CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 2154 c.o.m.

Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare

Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 9 febbraio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Nono — Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Titolo	I — Disposizioni di coordinamento
Capo	II — Disposizioni particolari
Sezione	IV — Trattamento economico, assistenza e benessere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-2154-disposizioni-generali-in-materia-di-trattamento-economico-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it